

CAMERA DEI DEPUTATI N. 829

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

IANNIELLO, SCALIA, PISICCHIO, AIARDI, ALLEGRI, AMBROSINO, BARBA, BOFFARDI INES, BORTOLANI, CAPPELLI, CARUSO IGNAZIO, CASTELLUCCI, CATTANEI, CIRINO POMICINO, CITARISTI, DEL CASTILLO, FEDERICO, GARZIA, GIORDANO, LA LOGGIA, LECCISI, LO BELLO, MAGGIONI, MANTELLA, MAROCCO, MARTINELLI, MEROLLI, MEUCCI, MEZZOGIORNO, MOLE', NAPOLI, NUCCI, PATRIARCA, PAVONE, PERRONE, QUARENGHI VITTORIA, QUIETI, RUBBI EMILIO, SANESE, SGARLATA, SILVESTRI, SINESIO, TANTALO, TEDESCHI, TESINI ARISTIDE, TRABUCCHI, VECCHIARELLI, VILLA, ZAMBON

Presentata il 24 novembre 1976

Riforma del collocamento ordinario e della vigilanza

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da alcuni anni il Ministero del lavoro e della previdenza sociale continua ad elaborare studi tendenti al riordino delle strutture periferiche ed al rinnovo della ormai superata legge 29 aprile 1949, n. 264, che regola l'attività collocativa dello Stato.

Ne abbiamo avuto sottomano alcuni e, ognuno di essi, oltre a non apportare nulla di sostanziale alla legge tradizionale per quanto riguarda il servizio, si limita a far cenno ad un nuovo ufficio periferico che, sotto il nome di comprensorio o di circondario, dovrebbe operare in « ambiti territo-

riali di uno o più comuni che presentano caratteristiche omogenee sotto il profilo dell'occupazione dei lavoratori » e supplire alla sezione comunale fino ad oggi mantenuta e validamente sostenuta dai dipendenti, strenui assertori della « capillarità », anche se « funzionale ».

Allo stesso scopo, pensiamo, il Ministero ha predisposto un riordino funzionale ed organizzativo degli ispettorati nel quale, nonostante la buona volontà innovativa, si ricalcano gli attuali schemi e, senza tener conto delle nuove realtà sociali e delle nuove esigenze territoriali, ne gonfia le strut-

ture esistenti in maniera paradossale, a tutto danno dell'operatività dell'istituto che, per noi, è essenziale e determinante.

In tutti questi studi abbiamo constatato una certa contraddizione in termini in quanto, messi in atto per snellire e rendere più efficace l'intervento dello Stato nella periferia, evidenziano la tendenza ad un accentramento di funzioni che, per essere effettivamente positive, debbono invece essere decentrate al massimo e soprattutto sburocratizzate pur nella loro intima interdipendenza.

Dette considerazioni ci hanno portato ad affrontare il problema rimanendo al di fuori dell'organo burocratico e a dar vita, per quanto riguarda la distribuzione periferica, essendo rimasti sulla falsariga degli studi ministeriali per il resto, ad un progetto che, a nostro avviso, possa veramente innovare, snellendola, l'azione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in periferia.

Abbiamo perciò anzitutto ricercato in quale direzione si estrinseca quest'azione.

Stabilito innegabilmente che il collocamento è funzione di Stato e che a tale scopo il legislatore ha creato un ruolo apposito con funzioni specifiche e con caratteristiche atipiche; riscontrato altresì che lo Stato si è riservato il potere di vigilanza sulla giusta applicazione della legislazione sociale con organi specifici in grado di garantire una vera tutela al cittadino-lavoratore, siamo giunti alla determinazione che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sotto le vesti di ispettore e di collocatore, regola la vita lavorativa del Paese: dal che la logica deduzione che collocamento e vigilanza rappresentano le funzioni portanti e inscindibili per la regolamentazione del mondo del lavoro.

Si è perciò ritenuta indispensabile, al lume di questa conclusione, l'effettiva presenza delle due componenti in quella che dovrà essere la nuova articolazione periferica del Ministero, non potendosi intravedere una seria riorganizzazione senza considerarne le componenti essenziali.

Partendo così da un presupposto tanto importante per quanto innegabile, abbiamo dato corpo ad un organo periferico completo al quale abbiamo dato il nome di « distretto » per sottolinearne la prerogativa essenziale di « zona interessata ad uno stesso fenomeno ».

Il distretto e la sezione distrettuale del lavoro.

Considerando questa entità nel giusto senso della parola, volendo cioè che effettivamente sia quella entità territoriale che esercita la sua giurisdizione per zone socio-economiche omogenee, abbiamo anzitutto dovuto sacrificare qualche organismo esistente ed abbattere più di qualche barriera; bisognerà poi, a tempo e luogo, procedere ad una accorta analisi delle tendenze di mercato del lavoro oltreché degli attuali insediamenti industriali, commerciali o di attività terziarie che, comunque, naturalmente fanno convergere verso un centro propulsore l'interesse della zona considerata; accertare che l'effettiva capacità occupazionale sia equamente suddivisa fra i distretti al fine di non creare delle oasi che si alternino a deserti e che vanifichino, assieme alla volontà di concedere a tutti i prestatori d'opera eguale possibilità d'occupazione. l'azione sociale che il Ministero intende con essi attuare.

Trovata così la virtuale delimitazione del distretto, si dà vita alla Sezione distrettuale che, a nostro avviso, deve essere l'organo attivo cui è demandata tutta la competenza del Ministero del lavoro in sede locale; deve rappresentare l'espressione tangibile di un effettivo decentramento ed avere potere previsionale, promozionale, di programmazione e di vigilanza.

In seno ad essa deve essere coordinata tutta l'attività che, pur nella più larga autonomia delle componenti, ha il compito di seguire l'unità lavorativa dal momento in cui diviene unità attiva fino al pensionamento, non senza aver prima proceduto alla sua formazione nel giusto senso.

Da questo concetto l'assoluta necessità della presenza di personale che possa rispondere alle esigenze di questa nuova realtà a fatti e non a parole.

A questo punto, però, sorge il problema di conciliare l'operatività della Sezione con le esigenze degli utenti. Unica soluzione possibile perché ciò avvenga, e lo abbiamo dovuto prevedere, è il mantenimento, limitatamente al campo collocativo ed assistenziale, di Sezioni comunali che, a tempo pieno o con presenza infrasettimanale, mantengano i contatti con i lavoratori di ogni comune o frazione e regolino nel territorio loro affidato l'attività collocativa spicciola nonché quella agricola che potrebbe essere con un accentramento in distret-

to, la più soggetta ad evasioni, a tutto danno dei lavoratori interessati.

Questo compito potrà essere svolto dai giovani inoccupati e, nei centri con carico funzionale pieno, da quei collocatori che ne faranno esplicita richiesta. Tutti i movimenti effettuati in sede comunale dovranno essere comunicati a mezzo telefono e comunque con la maggiore rapidità possibile, alla Sezione distrettuale per le opportune annotazioni.

Compiti della Sezione distrettuale.

I compiti della Sezione possono essere condensati in cinque principali momenti, attraverso:

1) azione previsionale — con la quale bisogna stabilire, di concerto con i datori di lavoro, le realtà sociali maggiormente rappresentative ed i rappresentanti dei comuni l'effettivo assorbimento della mano d'opera a medio e lungo termine, nonché le possibilità di ristrutturazioni aziendali e di sviluppi industriali e dei servizi;

2) azione promozionale — tendente alla predisposizione ed all'indirizzo dei giovani verso corsi di qualificazione adeguati allo sviluppo del distretto, d'intesa con le istanze regionali cui è demandato il compito dell'addestramento professionale;

3) azione di programmazione — e quindi inserimento attivo negli organismi preposti alla formulazione dei piani di sviluppo;

4) azione di vigilanza — adottata con il continuo e tempestivo intervento per la salvaguardia della sicurezza sociale, con la continua azione di vigilanza negli ambienti di lavoro;

5) azione di assistenza — attraverso la creazione di contatti più concreti con i lavoratori, gli emigranti, i giovani, le famiglie.

L'espletamento di compiti tanto complessi è da sempre attuato dai collocatori comunali per cui riteniamo che, ai fini di un aggiornamento professionale, solo i capiservizio del collocamento e della vigilanza debbono essere sottoposti a corsi di aggiornamento e debbono partecipare a tavole rotonde interregionali nelle quali si dibatta tutta la casistica presentatasi nelle varie realtà territoriali; un siffatto aggiornamento non si limiterà così alla sola teoria, ma riuscirà a creare dei dibattiti sulla vita vissuta ogni giorno.

Per quanto concerne l'organico della Sezione, crediamo di essere stati nel giusto nella distribuzione dei compiti prevista nell'articolo 8 della proposta; abbiamo voluto così, oltre a rendere un dovuto riconoscimento alla categoria dei collocatori, stabilire in maniera inequivocabile e definitiva quale dovrà essere l'equa presenza per un minimo di operatività in campo distrettuale.

È logico che le esigenze dei vari distretti porteranno a gonfiare gli organici o a mantenerli nel minimo previsto. È altrettanto logico che le Sezioni dovranno essere fornite di personale ausiliario adeguato alla loro importanza ed al carico operativo del distretto.

Anagrafe del lavoro.

Abbiamo accettato, e sosteniamo nel nostro progetto, l'attuazione e la tenuta dell'anagrafe del lavoro. Il nostro punto di vista, comunque, si discosta da quello che è il concetto ufficiale; ne sintetizziamo i contenuti: secondo l'Amministrazione, infatti, l'anagrafe del lavoro «dovrebbe consentire la acquisizione di dati certi sulla consistenza, la composizione e la dislocazione delle forze di lavoro esistenti nel Paese, impiegate o disponibili». Noi invece sosteniamo che l'anagrafe deve essere il mezzo per avere dati certi sulla consistenza, composizione e dislocazione di tutte le unità attive esistenti nel Paese, occupate, in lavoro autonomo o dipendente, o disponibili nonché di tutte le fonti di lavoro esistenti, indistintamente censite e seguite in tutto l'iter della loro attività. Ciò per poter seguire con cognizione di causa ogni aspetto del mondo del lavoro e prevedere, con il massimo anticipo, ogni nuova manifestazione occupazionale ed ogni stato di stallo o di crisi sì da preparare adeguatamente le forze lavorative, regolare eventuali migrazioni, risolvere con prontezza ogni caso di emergenza.

Anagrafe del lavoro nel vero senso della parola, quindi e non solo e semplicemente anagrafe dei lavoratori.

Perché questa nostra tesi? Per una miriade di ragioni, tra le quali non possono sfuggire:

la regolamentazione dell'apprendistato; l'imbrigliamento del dilagante malcostume relativo al lavoro a domicilio;

la protezione del lavoro minorile ed il debellamento dello sfruttamento dei minori;

la idonea programmazione dei corsi di formazione e di qualificazione;

la lotta alle evasioni contributive;

il pronto intervento degli organi di vigilanza diretto a stroncare le continue frodi agli Istituti a sfondo sociale.

A proposito di quest'ultima ipotesi, quanti sono oggi i coltivatori diretti che, sfruttando la loro posizione di assicurati, tolgono il lavoro alla manodopera generica solo perché possono offrire la loro opera per corrispettivi molto al di sotto dei limiti contrattuali a datori di lavoro tanto disonesti per quanto irraggiungibili dalla mano della legge?

E quante le donne, coltivatrici dirette o mogli di lavoratori dell'industria, che offrono i loro servizi in qualità di domestiche a prezzi irrisori, togliendo così la possibilità d'impiego a donne veramente disoccupate che di quel lavoro farebbero la loro ragione di vita e di sicurezza sociale?

E quanti, infine, sono i lavoratori che si occupano pur godendo dell'indennità di disoccupazione o addirittura della cassa integrazione?

L'anagrafe del lavoro porrà finalmente fine a tante situazioni anomale instaurando, nel contempo, un nuovo, efficace rapporto di interdipendenza fra il nucleo del collocamento e quello della vigilanza, necessario al naturale completamento dei due servizi. Non crediamo infatti che il Ministero, in queste sue due espressioni, riesca ad estrinsecarsi al completo se non entra nell'ordine di idee che la vigilanza deve iniziare nel collocamento e che il collocamento si esalta nella vigilanza.

Libretto professionale e scheda scolastico-professionale.

Due innovazioni che, chiarendo l'attuale incompleta situazione professionale dei lavoratori, tendono al raggiungimento di un vero, continuo interscambio tra i rappresentanti della scuola e quelli del lavoro nello sforzo di avviare i giovani alle occupazioni più consone alle loro attitudini.

Acquista rilievo, ai fini della tenuta dell'anagrafe del lavoro, l'obbligatorietà della

consegna della scheda scolastico-professionale anche da parte dei giovani che intraprendono una libera professione o altre attività nei campi diversi del lavoro sicché, finalmente, si potrà avere un quadro esatto anche del potenziale intellettuale di cui disponiamo e procedere ad una analisi della sua utilizzazione; riteniamo che una siffatta innovazione si renda molto utile sia alla scuola che al Ministero in quanto fornirà dei dati che oggi sfuggono a qualsiasi statistica.

Iscrizione, reinscrizione e conferma dello stato di disoccupazione.

L'iscrizione e la reinscrizione prevedono un colloquio preliminare atto a precisare la preparazione e le attitudini del lavoratore; per una più approfondita analisi, la Sezione può avvalersi dell'ausilio degli Istituti professionali di Stato e dei Centri di formazione professionale, fino a giungere ai consigli di orientamento di Istituti di psicologia del lavoro.

Particolare attenzione è stata riservata a questo importante momento dell'attività occupativa, per far sì che l'individuazione della predisposizione del lavoratore non sia lasciata al caso, ma venga individuata senza tema di errore si da creare i presupposti per una specializzazione sempre più perfezionata, aderente alle naturali tendenze del soggetto preso in esame.

La conferma nello stato di disoccupazione è stata portata ad una periodicità semestrale in quanto si pensa che, data la severità imposta alle richieste di manodopera, la sezione dovrebbe essere in grado di seguire, con la massima precisione, ogni mutamento nello stato disoccupazionale degli iscritti. Ciò non toglie però che, per cause diverse, il disoccupato voglia recedere dalla sua disponibilità al lavoro dipendente, cosa che verrà automaticamente rilevata dalla sua mancata presentazione semestrale a confermare il proprio stato.

Conclusioni.

Abbiamo trattato in questa relazione i punti più salienti della proposta e abbiamo cercato di evidenziare quanto importanti siano le innovazioni apportate per esaltare e rendere veramente efficace l'azio-

ne dello Stato e far sì che si giunga alla sua effettiva presenza nel mondo del lavoro ed allo studio continuo delle sue esigenze, delle sue trasformazioni e, conseguenzialmente, alla partecipazione viva, anche se indiretta, nel processo produttivo del Paese.

È inutile sottolineare che un siffatto rinnovamento comporta dei costi non indifferenti, ma è opportuno aggiungere che è meglio non affrontare ristrutturazioni di sorta se si vuol lesinare nella loro attuazione; per poter attuare la nostra proposta e fidare nella sua riuscita, si dovrà procedere a:

impiantare i necessari terminali per la tempestiva comunicazione al Centro dei dati distrettuali al fine di avere immediate graduatorie di precedenza in periferia e per i necessari rilevamenti al centro per gli scambi internazionali;

istituire il necessario capitolo di spesa nel bilancio per fornire le Sezioni di sedi adeguate;

fornire tutti i nuclei di vigilanza del materiale tecnico necessario almeno ai rilievi più elementari per quanto riguarda l'igiene dei locali, la loro aerazione, la luce, la tossicità dei gas sprigionati dalle

lavorazioni, lo stato di inquinamento dell'ambiente;

provvedere ad attrezzare idoneamente le sedi regionali sì da poter far fronte alle richieste di particolari mezzi di rilevazione e controllo.

Tutto questo richiede uno sforzo economico non indifferente, ma predispone l'apparato ad una seria azione di penetrazione e di tutela.

Qualora il Governo non riuscisse a disporre di una volontà politica così forte da affrontare il problema alla base, così come abbiamo fatto noi, propenderebbe solo ad un tentativo di rattoppo delle falle che si sono evidenziate nel sistema e non dimostrerebbe la volontà vera di progredire; in tal caso non potrebbe più pretendere che certe funzioni spettano allo Stato!

Siamo convinti che anche la questione del Mezzogiorno, che tutti i Governi vogliono affrontare tanto decisamente, ma che tutti i governi hanno lasciato e lasciano insoluta al successivo, passa indiscutibilmente attraverso una ristrutturazione seria, organica e definitiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nella sua rete periferica.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEL COLLOCAMENTO E DELLA VIGILANZA

CAPITOLO I.

ORGANI CENTRALI.

ART. 1.

*(Funzione pubblica del collocamento
e della vigilanza).*

Le attività relative al collocamento della manodopera ed alla vigilanza sull'attuazione della legislazione sociale sono funzioni pubbliche e vengono svolte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il concorso delle Regioni e delle organizzazioni sindacali, nei modi previsti dalla presente legge.

ART. 2.

(Anagrafe del lavoro).

È istituito il servizio dell'anagrafe del lavoro, per la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi all'occupazione dei lavoratori, nonché dell'attività delle imprese. Sono escluse dalla rilevazione le forze armate.

Il servizio viene effettuato in campo nazionale ed in sede locale: l'anagrafe nazionale, alla cui formazione si provvede per il tramite degli Uffici provinciali del lavoro e loro Sezioni con l'utilizzazione delle apparecchiature del Centro elaborazione automatica dei dati del Ministero, provvede ad elaborare i dati relativi all'occupazione italiana in campo nazionale ed internazionale, ad imprimere un indirizzo coerente alle correnti migratorie ed a fornire le graduatorie necessarie alle Sezioni distrettuali per l'avviamento al lavoro dei lavoratori richiesti numericamente; l'anagrafe locale è tenuta dalle Sezioni distrettuali del lavoro di cui al successivo articolo 6 e provvede a censire tutti i lavoratori autonomi, i lavoratori dipendenti, i datori di lavoro privati o pubblici e le aziende che operano nella circoscrizione territoriale del distretto.

Al fine delle rilevazioni di cui al comma precedente, le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, gli Enti pubblici in genere, attraverso le proprie sedi periferiche, tutte le aziende, società, industrie, opifici nonché privati datori di lavoro sono tenuti ad inviare alla Sezione distrettuale del lavoro nella cui circoscrizione i propri dipendenti prestano comunque servizio, la denuncia nominativa del personale in forza con l'indicazione delle rispettive qualifiche; sono altresì tenuti a fornire, su richiesta delle Sezioni del lavoro, tutti i dati e le notizie in loro possesso relativamente ai lavoratori da loro dipendenti a qualsiasi titolo.

Tutti i lavoratori autonomi sono tenuti a denunciare la propria attività, sia essa esplicata in campo professionale che artistico, artigianale, agricolo o commerciale.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvederà ad emanare le norme necessarie per l'attuazione dell'anagrafe del lavoro.

ART. 3.

(Istituzione compiti della Commissione centrale per l'impiego).

È istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la Commissione centrale per l'impiego che:

a) individua, sentite le Commissioni regionali per l'impiego, i profili professionali consolidati nel mercato del lavoro, e ne determina il raggruppamento per fasce omogenee di professionalità, in armonia con la classificazione professionale adottata dalla CEE, al fine di stabilire le categorie di lavoratori da assumere in base a richieste numeriche ai sensi del successivo articolo 26;

b) determina, sentite le Commissioni regionali per l'impiego, le categorie dei lavoratori specializzati da adibire ad attività che comportino particolari responsabilità, nonché altre categorie impiegate ammesse a richiesta nominativa, ai sensi del successivo articolo 28 lettera d);

c) esprime parere obbligatorio preventivo in merito all'emanazione di norme regolamentari o di provvedimenti concernenti il coordinamento delle norme sul colloca-

mento di speciali categorie di lavoratori con le disposizioni della presente legge; la mobilità territoriale, professionale ed inter-settoriale della manodopera disoccupata, anche nell'ambito della CEE; il coordinamento dei piani regionali sulla formazione e l'addestramento professionale; le provvidenze e le iniziative di utilizzazione della manodopera a favore dei lavoratori disoccupati.

Le Amministrazioni e gli Enti pubblici sono tenuti a fornire, su richiesta della Commissione, i dati informativi necessari per l'assolvimento dei suoi compiti.

ART. 4.

(Composizione e funzionamento della Commissione centrale per l'impiego).

La Commissione centrale per l'impiego è nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dura in carica tre anni.

La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o, per sua delega, da un sottosegretario di Stato ed è composta da:

1) dodici rappresentanti dei lavoratori, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda e tre in rappresentanza dei lavoratori autonomi; quattro rappresentati dai datori di lavoro; i predetti rappresentanti sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale entro trenta giorni dalla richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; decorso il termine, il Ministro provvede d'ufficio;

2) i dirigenti generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale preposti alle Direzioni generali degli affari generali e del personale, del collocamento della manodopera, dell'orientamento e addestramento professionale dei lavoratori, dei rapporti di lavoro;

3) un funzionario, con qualifica di dirigente generale, in rappresentanza di ciascuno dei Ministeri dell'industria, commercio e artigianato, del bilancio e della programmazione economica.

Per ogni membro effettivo viene nominato un membro supplente.

La Commissione è convocata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale

ogni tre mesi, ovvero entro il termine più breve quando egli stesso lo ritenga opportuno, o ne facciano richiesta almeno la metà dei rappresentanti dei lavoratori o dei datori di lavoro di cui al n. 1) del precedente comma secondo.

Le funzioni di segretario e di vice segretario sono svolte da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La Commissione centrale può costituire nel suo seno Comitati, determinandone la composizione e le funzioni.

I Comitati sono convocati dai rispettivi presidenti di propria iniziativa, o su richiesta di un terzo dei componenti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche su richiesta della Commissione o dei Comitati, può fare assistere a singole riunioni della Commissione o dei Comitati stessi, il capo dell'Ispettorato medico del lavoro per i problemi di carattere igienico e sanitario, e rappresentanti di altri Ministeri, di istituti di previdenza, assistenza e istruzione professionale, nonché delle Regioni o esperti.

Le norme per il funzionamento della Commissione centrale e dei Comitati sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale medesima.

CAPITOLO II.

GLI ORGANI LOCALI.

ART. 5.

(Organi locali).

Il servizio di collocamento della manodopera ed il servizio della vigilanza sull'attuazione della legislazione sociale e sulle norme antinfortunistiche e di igiene del lavoro e dagli Ispettorati regionali e provinciali tramite le Sezioni distrettuali del lavoro, con l'ausilio delle Commissioni regionali, provinciali e distrettuali, ai sensi della presente legge.

ART. 6.

(Sezioni distrettuali)

Per l'espletamento del servizio di collocamento e di vigilanza sono istituite le Sezioni distrettuali del lavoro, operanti in

ambiti territoriali di uno o più comuni che presentino caratteristiche omogenee sotto il profilo socio-economico ed il cui mercato del lavoro converga naturalmente verso l'entità territoriale sede della Sezione stessa.

Le Sezioni distrettuali sono costituite, secondo i concetti di cui al comma precedente, con provvedimento del direttore dell'Ufficio regionale, sentita la Commissione regionale, su proposta delle Commissioni provinciali competenti per territorio. Le Sezioni zonali, previste dall'articolo 11 della legge 22 luglio 1961, n. 628, sono soppresse.

ART. 7.

(Compiti delle Sezioni distrettuali).

Le Sezioni distrettuali del lavoro svolgono il servizio di collocamento e di vigilanza nell'ambito della propria circoscrizione territoriale; limitatamente alla funzione collocativa locale operano anche per il tramite delle Sezioni comunali e frazionali comprese in tale circoscrizione e di cui al comma quinto dell'articolo 8 della presente legge.

Ogni movimento effettuato nelle Sezioni comunali o frazionali deve essere immediatamente comunicato alla Sezione distrettuale.

Al fine di realizzare una politica dinamica ed attiva dell'occupazione, le Sezioni distrettuali tengono l'anagrafe del lavoro e svolgono funzioni di consulenza, di iniziativa, di propulsione nei confronti dei lavoratori, anche mediante opportuni raccordi operativi con le imprese locali.

Hanno il compito di effettuare ricerche sul mercato locale del lavoro ai fini della formulazione dei piani secondo quanto previsto dal successivo articolo 9.

Esplicano compiti in materia di servizio sociale nei confronti di particolari problemi dei lavoratori e delle loro famiglie.

Svolgono funzioni di controllo sull'applicazione delle norme di tutela del lavoro, previdenziali, assistenziali ed emettono i relativi provvedimenti amministrativi.

Rilasciano autorizzazioni per la instaurazione dei rapporti di apprendistato ed effettuano accertamenti tecnici su richiesta

dell'autorità giudiziaria, degli enti nonché delle organizzazioni sindacali.

I dirigenti delle Sezioni distrettuali vengono scelti rispettivamente dal direttore regionale e dal capo dell'Ispettorato regionale, sentiti i rispettivi responsabili provinciali, tra il personale in servizio in possesso di particolari attitudini personali e capacità professionali e debbono essere periodicamente aggiornati sulle tecniche connesse con l'espletamento della loro attività.

Contro i provvedimenti della Sezione concernenti le iscrizioni nelle liste di collocamento, la cancellazione dalle liste stesse, la classificazione e la classazione professionale dei lavoratori e l'avviamento al lavoro è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, alla Commissione provinciale per l'impiego.

Contro i provvedimenti della Sezione concernenti le autorizzazioni, le deroghe, l'instaurazione di rapporti di apprendistato, è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al capo dell'Ispettorato provinciale.

Art. 8.

(Personale).

I compiti relativi al servizio del collocamento, all'assistenza dei lavoratori ed al collocamento agricolo sono svolti dal personale del ruolo collocatori od equiparati.

L'organico delle sezioni distrettuali del lavoro, che costituisce il servizio distrettuale del collocamento, è costituito da:

a) un dirigente con qualifica non inferiore a collocatore superiore od equiparato;

b) un nucleo per il collocamento ordinario e per l'assistenza ai lavoratori composto da almeno due elementi, di cui almeno uno con la qualifica di collocatore principale od equiparato;

c) un nucleo per il collocamento agricolo, composto da uno o più elementi, di cui almeno uno con la qualifica di collocatore principale od equiparato;

d) uno o più addetti all'archivio e alla copia, con qualifica di collocatore od equiparato.

I compiti relativi al servizio di vigilanza e di prevenzione sono svolti da personale del ruolo dell'ispettorato del lavoro.

L'organico delle sezioni distrettuali del lavoro, che costituisce il servizio distrettuale di vigilanza, è costituito da:

- a) un dirigente con qualifica non inferiore ad ispettore principale;
- b) un nucleo operativo, costituito da almeno due ispettori e due addetti alla vigilanza;
- c) uno o più tipici del ruolo ispettorato del lavoro, con mansioni di archivio e copia.

Nelle località con carico funzionale di almeno quattro ore, facenti capo alla sezione distrettuale, il servizio di cui al primo comma del presente articolo viene affidato ad un collocatore od equiparato con qualifica non superiore a collocatore principale.

In quelle con minor carico funzionale il servizio viene svolto, a scavalco, da un collocatore o equiparato facente parte dell'organico del nucleo del collocamento della sezione distrettuale.

In caso di deficienza numerica di personale, il servizio nelle località con carico minimo può essere transitoriamente affidato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, a corrispondenti nominati tra i giovani inoccupati provvisti di diploma di scuola secondaria superiore.

Il numero dei corrispondenti sarà fissato annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e l'onere graverà sui fondi messi a disposizione per alleviare la disoccupazione giovanile.

ART. 9.

(Istituzione e compiti delle Commissioni distrettuali per l'impiego).

È istituita presso ciascuna Sezione distrettuale del lavoro la Commissione distrettuale per l'impiego.

La Commissione ha le seguenti prerogative:

controlla e ratifica le graduatorie di precedenza per l'avviamento dei lavoratori a richiesta numerica fornite dal centro elaborazione dati del Ministero, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della presente legge;

propone alla commissione provinciale l'istituzione di turni di lavoro di cui all'articolo 34;

fornisce alla Commissione provinciale per l'impiego elementi e dati circa i fabbisogni qualitativi e quantitativi di manodopera nel distretto;

decide in materia di compensazione territoriale dei lavoratori nell'ambito del distretto;

formula proposte ed esprime pareri, su richiesta del presidente, su qualunque altra questione relativa al collocamento ed alla assistenza dei lavoratori nel distretto;

svolge, per il comune ove ha sede la Sezione distrettuale e per le località ove non risultino residenti almeno cento lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi, le funzioni attribuite dalla legge 11 marzo 1970, n. 83 con l'articolo 7 alla commissione locale per la manodopera agricola.

Resta ferma la competenza delle Commissioni locali per la manodopera agricola istituite nei restanti comuni con più di cento lavoratori agricoli, necessariamente sedi di sezione comunale del lavoro.

Contro i provvedimenti della commissione distrettuale concernenti le compensazioni territoriali dei lavoratori e relative alla manodopera agricola o contro i provvedimenti delle commissioni locali per la manodopera agricola è dato ricorso agli interessati, nel termine di trenta giorni, presso la commissione provinciale per l'impiego.

Le commissioni comunali per il collocamento previste dall'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono soppresse.

ART. 10.

(Composizione e funzionamento delle Commissioni distrettuali per l'impiego).

Le commissioni distrettuali per l'impiego sono nominate con provvedimento del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e durano in carica tre anni.

Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

Ciascuna commissione è presieduta dal caposervizio collocamento o in caso di sua assenza o impedimento da un impiegato da lui delegato ed è composta da un delegato per ogni comune facente parte del distretto, designato dal rispettivo consiglio comunale, da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali due in rappresentanza dei lavoratori autonomi, tre rappresentanti dei datori di lavoro e un rappresentante della

scuola, designato dal provveditore agli studi. I predetti rappresentanti sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria provinciali, tenuto conto del loro grado di rappresentatività nell'ambito distrettuale, entro trenta giorni dalla richiesta del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro competente; decorso il termine, il direttore provvede d'ufficio.

La Commissione è convocata dal presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta di almeno la metà dei rappresentanti dei lavoratori o dei datori di lavoro.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente della sezione.

Per la validità delle riunioni della commissione è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. La commissione delibera a maggioranza dei presenti e, nel caso di parità, prevale il voto del presidente.

Nel caso di carenza funzionale della commissione il presidente comunica all'ufficio provinciale la sopravvenuta impossibilità di agire perché il direttore dell'ufficio, sentita la commissione provinciale per l'impiego, ne disponga lo scioglimento e provveda alla sua ricostituzione richiedendo nuove designazioni.

Fino alla ricostituzione della commissione o nell'impossibilità di convocarla per casi di assoluta necessità ed urgenza, un organo collegiale interno della sezione, composto dal caposervizio collocamento, dal caposervizio vigilanza e da un collocatore del nucleo collocamento provvede agli adempimenti di competenza della commissione stessa.

Al presidente ed ai dipendenti della sezione che prestano la loro opera in occasione delle riunioni della commissione distrettuale o dell'organo collegiale interno di cui al precedente comma vengono corrisposte tante ore di lavoro straordinario per quante sono le ore occorse per la preparazione, lo svolgimento e la stesura degli atti relativi alla seduta stessa.

ART. 11.

(Istituzione e compiti delle commissioni provinciali per l'impiego).

Presso ogni ufficio provinciale del lavoro è istituita una commissione provinciale per l'impiego che, sulla scorta delle diret-

tive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

a) individua le località e le categorie professionali con elevato indice di disoccupazione per le quali l'avviamento al lavoro su richiesta numerica debba avvenire secondo le graduatorie di precedenza, ai sensi del successivo articolo 27;

b) stabilisce la periodicità delle graduatorie per distretti e categorie professionali;

c) fissa i turni di lavoro su proposta delle commissioni distrettuali;

d) dispone, su proposta del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, in merito agli avviamenti per determinati lavori da svolgersi in un distretto con il concorso, secondo opportuni criteri di proporzionalità, dei lavoratori di altri distretti;

e) formula proposte alla commissione regionale in materia di formazione professionale dei lavoratori, sulla base dei flussi di informazione provenienti dalle sezioni distrettuali;

f) fornisce indicazioni agli enti competenti in materia di localizzazione degli interventi pubblici per la costruzione di alloggi per i lavoratori;

g) valuta, in base alle previsioni occupazionali dei singoli distretti, i presunti fabbisogni qualitativi e quantitativi di manodopera della provincia;

h) propone alla commissione regionale dell'impiego l'istituzione e la competenza territoriale delle sezioni distrettuali, tenuto conto, ai fini dell'occupazione, della situazione socio-economica o dei naturali flussi migratori dei lavoratori della zona;

i) svolge le funzioni attribuite dall'articolo 5 della legge 11 marzo 1970, n. 83, alla commissione provinciale per la manodopera agricola, che viene soppressa;

l) formula proposte ed esprime pareri, su richiesta del presidente, su qualunque altra questione relativa al collocamento ed all'assistenza dei lavoratori nella provincia.

La commissione decide in via definitiva sui ricorsi presentati ai sensi degli articoli 7 e 9 della presente legge.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere a), c) e d) del primo comma è dato ricorso agli interessati, entro trenta giorni, presso la commissione regionale per l'impiego.

Quando decide sui ricorsi di cui ai numeri 5 e 6 dell'articolo 5 della legge 11 marzo 1970, n. 83, essa è integrata da un

rappresentante dell'INPS e da uno dell'INAM; per le province di Trento e Bolzano da un rappresentante delle rispettive casse mutue provinciali.

ART. 12.

(Composizione e funzionamento delle Commissioni provinciali per l'impiego).

La Commissione provinciale per l'impiego è nominata per la durata di un triennio con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

La commissione è presieduta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicedirettore, ed è composta da un rappresentante della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, da un rappresentante dell'amministrazione provinciale, designati dalle rispettive amministrazioni; da 5 rappresentanti dei lavoratori, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti d'azienda ed uno in rappresentanza dei lavoratori autonomi e da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito provinciale.

Decorso infruttuosamente il termine di trenta giorni dalla richiesta delle designazioni di cui al comma precedente, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro provvede d'ufficio.

La commissione è convocata dal presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei rappresentanti dei lavoratori o dei datori di lavoro.

Per la validità delle riunioni della commissione è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. La commissione delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del ruolo degli uffici del lavoro.

Nel caso di carenza funzionale da parte della commissione provinciale il direttore dell'ufficio regionale del lavoro, sentita la commissione regionale per l'impiego, dispone lo scioglimento della commissione provinciale stessa. Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro provvede alla rico-

stituzione della commissione richiedendo, entro trenta giorni, le nuove designazioni.

Fino alla ricostituzione, gli adempimenti della commissione sono assolti dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

ART. 13.

(Istituzione e compiti delle Commissioni regionali dell'impiego).

Presso ogni ufficio regionale del lavoro è istituita una commissione regionale per l'impiego, che, sulla scorta delle direttive del Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

a) effettua studi e ricerche sui fenomeni del mercato del lavoro nell'ambito regionale;

b) valuta, in base alle previsioni occupazionali formulate dalle commissioni provinciali per l'impiego e d'intesa con l'ente regione, i presunti fabbisogni qualitativi e quantitativi di manodopera nell'ambito regionale ed impartisce direttive ai fini della compensazione territoriale della manodopera disoccupata;

c) fornisce indicazioni all'ente regione sugli obiettivi da conseguire in materia di formazione professionale dei lavoratori, sulla base delle proposte avanzate dalle commissioni provinciali per l'impiego;

d) designa un proprio componente quale rappresentante nell'organismo dell'ente regione preposto alla formazione professionale dei lavoratori;

e) formula proposte alla commissione centrale per l'impiego in merito alla revisione ed all'aggiornamento della classificazione professionale in uso presso le sezioni distrettuali e comunali;

f) propone alla commissione centrale per l'impiego, sentite le commissioni provinciali per l'impiego, le particolari specializzazioni e qualificazioni professionali da ammettere a richiesta nominativa, ai sensi del successivo articolo 28;

g) esprime parere sull'istituzione e la competenza territoriale delle sezioni distrettuali;

h) esprime pareri e formula proposte in materia di assistenza a favore della manodopera migrante;

i) formula proposte ed esprime pareri, su richiesta del presidente, su qualunque altra questione relativa al collocamento ed all'assistenza dei lavoratori della regione;

l) decide in via definitiva sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 11;

m) svolge le funzioni attribuite dall'articolo 3 della legge 11 marzo 1970, n. 83, alla commissione regionale per la manodopera agricola, che viene soppressa;

n) esprime parere sui ricorsi previsti dalla legge 8 agosto 1972, n. 459.

ART. 14.

(Composizione e funzionamento delle commissioni regionali per l'impiego).

Le commissioni regionali per l'impiego sono nominate, per la durata di un triennio, con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

Ciascuna commissione è presieduta dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicedirettore, ed è composta da tre rappresentanti dell'ente regione, dal capo dello ispettorato regionale del lavoro o da un suo delegato, dal sovrintendente scolastico regionale o da un suo delegato, da un rappresentante dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura, da nove rappresentanti dei lavoratori, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti d'azienda e due in rappresentanza dei lavoratori autonomi, e da quattro rappresentanti dei datori di lavoro designati su richiesta del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale.

Decorso infruttuosamente il termine di trenta giorni dalla richiesta delle designazioni di cui al comma precedente, il Ministro provvede d'ufficio.

La Commissione è convocata dal presidente di sua iniziativa, ovvero su richiesta di almeno la metà dei rappresentanti dei lavoratori o dei datori di lavoro.

Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. La commissione delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Nel caso di carenza funzionale da parte della commissione regionale, il Ministro, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone lo scioglimento della commissione regionale stessa e provvede alla sua ricostituzione richiedendo, entro trenta giorni, le nuove designazioni. Fino alla ricostituzione, agli adempimenti della commissione provvede il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

TITOLO SECONDO

ISCRIZIONE NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO

ART. 15.

(Libretto professionale).

È istituito il libretto professionale per i lavoratori subordinati.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno emanate norme per la nuova disciplina del libretto professionale, che verrà rilasciato gratuitamente dalle competenti sezioni distrettuali del lavoro, anche per i lavoratori stranieri.

Il libretto professionale è obbligatorio per tutti i lavoratori in qualunque campo esplicino la loro attività, ad eccezione dei lavoratori esclusivamente a compartecipazione.

Il libretto sarà depositato presso il datore di lavoro nei periodi di occupazione, mentre durante i periodi di disoccupazione sarà tenuto dalla sezione distrettuale o comunale del lavoro; sarà mantenuto dal lavoratore, solo nel caso che questi intraprenda un'attività autonoma o una libera professione.

Per accedere, mediante concorso pubblico all'impiego presso le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici i candidati sono tenuti a consegnare, tra i documenti necessari per il concorso, il libretto professionale.

Fino all'entrata in vigore del provvedimento di cui al secondo comma del precedente articolo, restano ferme le norme di cui alla legge 10 gennaio 1935, n. 112, in quanto compatibili.

ART. 16.

(Iscrizione nelle liste di collocamento).

Chiunque aspiri ad essere avviato ad un lavoro subordinato deve iscriversi nelle liste di collocamento presso la sezione dell'ufficio del lavoro del distretto nel quale ha stabilito la propria residenza.

I lavoratori cittadini dei paesi della CEE saranno iscritti nelle predette liste previa esibizione del documento previsto dalle norme comunitarie.

I lavoratori stranieri che chiedono di iscriversi nelle liste debbono essere muniti del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o di documento equipollente, previsto da accordi internazionali.

In tutti i casi in cui, per conseguire particolari provvidenze di carattere economico, con esclusione delle indennità di disoccupazione, è richiesta la dimostrazione del proprio stato di disoccupazione, l'interessato, al posto del certificato di iscrizione nelle liste di collocamento, può produrre apposita dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante tale stato.

ART. 17.

(Requisiti per l'iscrizione).

Non possono essere iscritti nelle liste di collocamento coloro i quali non hanno compiuto l'età minima lavorativa di ammissione al lavoro, prevista dalla legge.

Coloro che, a norma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, abbiano perduto ogni capacità lavorativa e che per la natura e il grado della loro invalidità possano riuscire di danno o di pregiudizio alla salute ed alla incolumità propria e dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti, saranno iscritti in liste speciali per l'eventuale avviamento in laboratori protetti.

All'atto dell'iscrizione nelle liste di collocamento il lavoratore deve consegnare il libretto professionale che, aggiornato con gli estremi della iscrizione, viene mantenuto presso la sezione.

Il lavoratore che si iscrive per la prima volta nelle liste di collocamento al termine di un ciclo scolastico dovrà esibire anche la scheda scolastico-professionale di cui

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

al successivo articolo 20, sempreché l'iscrizione avvenga nei termini di cui al paragrafo terzo dello stesso articolo.

ART. 18.

(Trasferimento dell'iscrizione).

Il lavoratore che ha ottenuto l'iscrizione nelle liste di collocamento può, in qualsiasi momento e senza cambiare la propria residenza, trasferire la sua iscrizione nelle liste della sezione di altro comune o distretto, conservando l'anzianità di iscrizione precedentemente maturata.

La richiesta di trasferimento deve essere presentata alla sezione del lavoro del comune di residenza oppure a quella di immigrazione, le quali provvedono alle relative operazioni.

ART. 19.

(Conferma dello stato di disoccupazione).

I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento permangono nello stato di disoccupazione fin quando non ritirano il libretto professionale o per l'avviamento al lavoro o per inizio di un'attività autonoma o non vengano radiati d'ufficio per mancata dichiarazione di permanenza nello stato di disoccupazione, ai sensi del terzo comma del presente articolo.

I lavoratori avviati ai corsi di formazione professionale ed ai cantieri di lavoro o di rimboschimento permangono nello stato giuridico di disoccupati.

Tutti i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento hanno l'obbligo di dichiarare alla competente sezione del lavoro la permanenza del loro stato di disoccupazione negli ultimi quindici giorni dei mesi di maggio e novembre di ogni anno.

ART. 20.

(Scheda scolastico-professionale).

Al termine del ciclo della scuola dell'obbligo e dei successivi corsi di studio o, comunque, al termine dell'obbligo scolastico, l'autorità scolastica rilascia ai giovani apposita scheda scolastico-professionale, predisposta dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero del la-

voro e della previdenza sociale secondo le modalità che saranno stabilite con decreto interministeriale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Tale scheda conterrà dati e giudizi idonei a delineare il profilo psicologico-attitudinale rivelatosi nel corso della carriera scolastica del giovane.

Al fine della tenuta e dell'aggiornamento dell'anagrafe del lavoro tutti i giovani sono tenuti a presentare, nel termine di quindici giorni dal rilascio e comunque non oltre i sessanta giorni dal termine dell'obbligo scolastico o dei rispettivi cicli di studio intrapresi, la scheda scolastico-professionale alla sezione distrettuale o alla sezione comunale o frazionale di residenza.

ART. 21.

(Colloquio).

All'atto della prima iscrizione nelle liste di collocamento, qualora la scheda di cui all'articolo precedente dia indicazioni generiche circa le attitudini del giovane o questi richieda l'iscrizione in settori diversi da quello indicato nella scheda stessa, l'addetto al servizio collocamento cercherà, attraverso un colloquio con il giovane, di conciliare le attitudini con le aspirazioni dell'iscrivendo tenendo anche conto dell'effettiva possibilità d'impiego nel settore prescelto.

Verificandosi il caso che non si riesca comunque a trovare un'intesa in sede distrettuale, si stabilirà un nuovo colloquio che dovrà essere confortato da un consiglio di orientamento professionale effettuato presso il centro più vicino di psicologia del lavoro.

La spesa relativa è a carico del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In occasione di reinscrizione, si terrà conto delle risultanze del libretto professionale o, in caso di richiesta di qualificazione o di specializzazione diversa da quella dichiarata dal datore di lavoro, o di mancato superamento del periodo di prova nella qualifica posseduta il reinscrivendo verrà sottoposto ad accertamento professionale a mezzo di prova tecnico-pratica da effettuarsi presso il centro di addestramento professionale più vicino o presso un Istituto tecnico ad indirizzo specifico.

La reinscrizione, comunque, decorrerà, con la qualifica o specializzazione professionale posseduta e in attesa della determinazione dell'accertamento, dal giorno in cui il reinscrivendo ha presentato domanda di reinscrizione.

Per ogni prova tecnico-pratica verrà corrisposto un compenso forfettario, comprensivo del premio di assicurazione contro gli infortuni, in favore dell'Istituto professionale di Stato o centro di formazione professionale, da stabilirsi di anno in anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La spesa relativa è a carico del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 22.

(Classificazione degli iscritti).

Le iscrizioni nelle liste di collocamento debbono essere eseguite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste.

Gli iscritti vanno suddivisi nelle seguenti classi:

classe prima: lavoratori disoccupati con o senza precedenti lavorativi;

classe seconda: beneficiari di trattamento ordinario di quiescenza corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da istituti di previdenza ed assistenza sociale che chiedano di essere avviati al lavoro;

classe terza: lavoratori occupati in cerca di diversa occupazione.

All'interno della prima classe sarà formata una sottoclasse comprendente coloro che, per ragioni di minorazioni fisiche, di situazioni familiari od altre cause emerse nel corso del colloquio di cui al precedente articolo 21 risultino in atto di difficile collocamento.

Entro l'ambito delle classi suddette i lavoratori iscritti dovranno essere raggruppati per settore di produzione, entro ciascun settore per categoria professionale e in ciascuna categoria per qualifica e specializzazione.

I lavoratori che richiedano di essere avviati esclusivamente a lavori di breve durata, o a carattere stagionale, o con particolari caratteristiche di orario, od ai corsi di formazione professionale nonché i giovani inoccupati saranno iscritti in liste speciali separate.

TITOLO TERZO

AVVIAMENTO AL LAVORO

ART. 23.

(Fabbisogno di manodopera).

Le aziende industriali di nuovo insediamento o che intendano procedere ad ampliamenti degli impianti esistenti che comportino una ulteriore assunzione di lavoratori, sono tenute a darne comunicazione alla competente sezione distrettuale del lavoro almeno novanta giorni prima dell'inizio della nuova attività, specificando il numero presumibile dei lavoratori che prevedono di occupare nonché le relative qualifiche.

Qualora le iniziative di cui sopra comportino una assunzione di oltre 300 lavoratori la comunicazione dovrà essere fatta almeno 180 giorni prima dell'assunzione della manodopera, anche se addetta alle operazioni di impianto delle nuove attività.

Le pubbliche amministrazioni, gli enti e gli istituti pubblici competenti a disporre la concessione di contributi, di agevolazioni fiscali e creditizie o comunque competenti a qualsivoglia intervento pubblico in favore delle imprese di cui ai commi precedenti, possono disporre la concessione di tali benefici soltanto previo accertamento che siano stati assolti gli obblighi previsti dal presente articolo.

ART. 24.

(Richiesta di assunzione).

I privati datori di lavoro, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le aziende di Stato e quelle municipalizzate, nonché gli enti pubblici in generale e gli istituti soggetti a vigilanza governativa, debbono richiedere i lavoratori da assumere alla sezione distrettuale del lavoro nella cui circoscrizione si svolgono i lavori ai quali la richiesta si riferisce, presentando la richiesta stessa alla sezione distrettuale del lavoro o alla sezione comunale o frazionale di collocamento, ove esista almeno 5 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori.

È vietato al datore di lavoro di far pervenire alla competente sezione le richieste di assunzione per il tramite dei lavoratori interessati all'assunzione stessa.

È vietata ogni attività di mediazione o di interposizione, anche a titolo gratuito, comunque organizzata.

L'obbligo di cui al primo comma del presente articolo non riguarda:

a) i lavoratori esclusivamente a partecipazione;

b) il personale assunto mediante concorso pubblico o in applicazione delle norme sul collocamento obbligatorio dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle amministrazioni regionali, provinciali o comunali, dalle aziende di Stato e quelle municipalizzate, nonché dagli enti pubblici in generale e dagli istituti soggetti a vigilanza governativa.

I nomi degli assunti di cui alla lettera a) debbono essere comunicati, entro cinque giorni dalla data di assunzione definitiva, alla sezione distrettuale del lavoro di cui al primo comma del presente articolo; i nomi degli assunti di cui alla lettera b) debbono essere comunicati, entro cinque giorni dalla data di assunzione definitiva, alla sezione distrettuale del lavoro di cui al primo comma del presente articolo e accompagnati dal relativo libretto professionale.

ART. 25.

(Divieto di indagini ed accertamenti preliminari. — Rifiuto di assunzione).

È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione delle capacità professionali del lavoratore.

È altresì fatto divieto di sottoporre il lavoratore da assumere ad accertamenti sanitari se non da parte di organismi pubblici specializzati.

Il datore di lavoro può rifiutare di assumere i lavoratori che siano stati da lui precedentemente licenziati per giusta causa o per giustificato motivo determinato da una notevole inadempienza degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, e che

in occasione di precedenti avviamenti, con la stessa qualifica, non abbiano superato il prescritto periodo di prova, sempreché l'accertamento professionale non abbia dichiarato la legittimità dell'attribuzione della qualifica.

ART. 26.

(*Richieste numeriche*).

Le richieste dei lavoratori da assumere devono essere numeriche, per categoria, specializzazione o qualificazione professionale; potranno altresì essere avanzate per profili professionali e per fasce di professionalità da stabilirsi a norma del precedente articolo con provvedimento del Ministro del lavoro su proposta della commissione centrale dell'impiego.

La sezione distrettuale evade la richiesta tenendo conto dell'ubicazione dell'azienda, dell'entità della richiesta stessa e del carico di disoccupazione di ciascuna sezione del comprensorio; l'espletamento delle relative pratiche può essere affidato ad una o più sezioni comunali del distretto.

Il datore di lavoro può indicare nella richiesta particolari requisiti tecnici, fisici o professionali ritenuti indispensabili per motivate esigenze delle tecniche produttive. In tal caso, prima di procedere all'avviamento, può essere disposto, a richiesta della competente sezione, un accertamento da parte del nucleo di vigilanza inteso a verificare se i particolari requisiti richiesti per la prestazione lavorativa corrispondono effettivamente ad esigenze tecnico-produttive.

Le sezioni distrettuali sono tenute a soddisfare le richieste con lavoratori della categoria indicata in possesso della specializzazione o della qualificazione e degli eventuali altri requisiti indicati dal datore di lavoro, secondo l'ordine di precedenza di cui all'articolo 29.

La sezione distrettuale, che non sia in grado di corrispondere in tutto o in parte alle richieste stesse, provvede, entro cinque giorni, a darne comunicazione all'ufficio provinciale del lavoro, ai fini del reperimento dei lavoratori richiesti nell'ambito provinciale.

Qualora anche questo reperimento dia, totalmente o parzialmente esito negativo, l'ufficio provinciale del lavoro segnalerà la

richiesta, per la parte insoddisfatta, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la ricerca nell'ambito nazionale.

ART. 27.

(Avviamento e graduatoria).

In caso di richiesta numerica, di cui al precedente articolo 26 l'avviamento al lavoro viene effettuato dalla sezione comunale o frazionale nell'ambito della specializzazione, della qualificazione e degli eventuali altri requisiti indicati dal datore di lavoro, in ragione dell'anzianità di iscrizione del lavoratore nella lista di collocamento, del suo stato di bisogno nonché della sua situazione familiare.

Per le località o per le categorie con elevato indice di disoccupazione, individuate dalla competente commissione provinciale per l'impiego, ai sensi del punto a) dell'articolo 11 sarà formulata una graduatoria, da parte del centro elaborazione automatica dati del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tenendo conto complessivamente dell'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento, dello stato di bisogno, del carico familiare, dello stato di occupazione e sanitario dei componenti del nucleo familiare stesso, in base ai documenti esibiti dal lavoratore medesimo e alle risultanze dell'anagrafe del lavoro; l'avviamento verrà effettuato dalla sezione distrettuale in base alle graduatorie fornite dal Ministero ed approvate dalla commissione distrettuale.

Al fine di non incorrere in valutazioni errate e di non favorire la scelta di occupazioni stabili da parte dei meno bisognosi, il punteggio attribuito per l'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento non può, in nessun caso, superare quello attribuito per lo stato di bisogno.

I lavoratori che, avviati, non prendono lavoro senza una documentata giustificazione, vengono estromessi per sei mesi dalla graduatoria relativa alla qualificazione o specializzazione posseduta.

La commissione provinciale per l'impiego può stabilire che i periodi di lavoro prestati in lavorazioni a carattere precario non superiore ai trenta giorni non siano computati ai fini della formazione della graduatoria.

Le graduatorie debbono essere esposte al pubblico.

ART. 28.

(Richiesta nominativa).

La richiesta nominativa è ammessa:

a) per i parenti entro il terzo grado e per gli affini entro il secondo grado componenti il nucleo familiare del datore di lavoro con esclusione delle aziende costituite in forma societaria;

b) per il personale avente funzioni direttive e di concetto;

c) per i lavoratori destinati ad aziende che impieghino stabilmente non più di tre dipendenti;

d) per categorie di lavoratori specializzati, qualificati o da adibire ad attività che comportino particolari responsabilità, nonché per altre categorie impiegatizie, tutte stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative.

La sezione distrettuale, comunale o frazionale, accertata la legittimità della richiesta nominativa, la evade direttamente oppure la trasmette alla sezione territorialmente competente a seconda della località nella quale l'azienda è ubicata o ha impiantato il cantiere.

ART. 29.

(Precedenze e preferenze nell'avviamento).

I lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nelle assunzioni presso l'azienda medesima entro un anno.

A tal fine le richieste, sia numeriche che nominative, devono riportare la dichiarazione se vi siano stati, nei dodici mesi precedenti, dipendenti della stessa qualifica, licenziati per riduzione di personale, con la specificazione, in caso positivo, dei relativi nomi.

I lavoratori avviati, in base alla graduatoria di cui all'articolo 27, presso corsi di formazione professionale finanziati dallo Stato o dalle regioni e finalizzati all'assunzione immediata presso aziende di nuovo insediamento e che intendono procedere ad ampliamenti degli impianti esistenti, hanno la precedenza nell'avviamento al lavoro presso dette aziende, al termine dei corsi secondo l'ordine di merito con cui hanno superato le prove finali.

Competente alla formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi ed al successivo avviamento al lavoro è la sezione nel cui distretto si svolge l'attività alla quale i lavoratori saranno stabilmente destinati, anche se il corso stesso si svolge in località diverse.

I lavoratori licenziati per effetto di ristrutturazione, riorganizzazione o di conversione aziendale hanno titolo ad essere avviati al lavoro con precedenza presso aziende che nell'ambito provinciale esercitano attività industriali sostitutive di quelle svolte dalle aziende nelle quali i lavoratori stessi erano occupati.

Le lavoratrici madri, se già addette ad industrie ed a lavorazioni che diano luogo a disoccupazione stagionale, hanno la precedenza nelle assunzioni alla ripresa dell'attività stagionale.

I lavoratori in possesso del diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali di Stato o di attestato di qualifica conseguito presso corsi istituiti e finanziati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dalle regioni saranno preferiti nell'avviamento al lavoro a parità di condizioni.

La commissione regionale per l'impiego, in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale, può stabilire che ai lavoratori emigrati rimpatriati in Italia, che abbiano prestato attività lavorativa all'estero per almeno due anni, o per almeno cinque anni nel caso di attività lavorativa a carattere stagionale, sia data la preferenza nell'avviamento al lavoro qualora il loro rimpatrio sia conseguente a licenziamento disposto dal datore di lavoro straniero per riduzione di personale, o per cessazione dell'attività aziendale.

La commissione stessa può, altresì, disporre che a detti lavoratori sia riconosciuto utile, ai fini dell'anzianità di disoccupazione, comunque nel limite massimo di sei mesi, il periodo intercorrente tra la data del licenziamento, di cui al comma precedente, e quella di iscrizione effettiva nelle liste di collocamento.

ART. 30.

*(Assunzioni dirette
per motivi di forza maggiore).*

Nel caso vi sia urgente necessità di evitare danni alle persone, agli impianti o ai beni prodotti e non vi sia la possibilità di

rivolgersi tempestivamente alla competente sezione, ovvero questa non possa provvedere all'immediato avviamento, è data facoltà al datore di lavoro di assumere direttamente la manodopera strettamente necessaria per fronteggiare il pericolo di danno, per un periodo massimo di tre giorni.

Di tali assunzioni il datore di lavoro è tenuto a dare, entro 24 ore, motivata comunicazione alla sezione della località ove si svolgono i lavori, specificando i nomi dei prestatori d'opera assunti.

La competente sezione procede all'eventuale ratifica entro le successive 48 ore, previa autorizzazione del capo servizio collocamento della sezione distrettuale. Tale ratifica è subordinata all'accertamento da parte del nucleo di vigilanza dell'effettiva esistenza dei motivi di forza maggiore addotti.

Qualora detti motivi non siano stati riconosciuti, l'assunzione è considerata arbitraria e soggetta alle penalità previste dalla presente legge.

ART. 31.

(Nullaosta di avviamento al lavoro).

L'avviamento al lavoro è comprovato da comunicazione rilasciata al datore di lavoro dalla competente sezione del lavoro.

I provvedimenti motivati di diniego di avviamento al lavoro a seguito di richiesta nominativa debbono essere notificati dalla competente sezione al datore di lavoro richiedente, al lavoratore interessato ed al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, entro cinque giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Entro dieci giorni dalla data di reiezione, chiunque ne ha interesse potrà inoltrare il ricorso alla commissione provinciale, che è tenuta a pronunciarsi entro quindici giorni.

Avverso le decisioni della commissione provinciale o, in caso di mancata pronuncia nel termine sopra indicato, è ammesso ricorso al direttore dell'ufficio regionale del lavoro, il quale decide in via definitiva.

Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro annulla d'ufficio i provvedimenti di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni della presente legge. Contro le decisioni del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro è ammesso ricorso al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro il quale decide in via

definitiva, sentita la commissione regionale per l'impiego e valutate le controdeduzioni della sezione di collocamento competente.

ART. 32.

(Mansioni e variazioni di qualifica).

Il datore di lavoro è tenuto ad adibire il prestatore d'opera assunto alle mansioni rispondenti alla categoria ed alla qualifica professionale specificata nella richiesta di assunzione.

E fatto, altresì, obbligo al datore di lavoro di comunicare, entro cinque giorni, alla sezione del lavoro che ha provveduto all'avviamento, ogni modifica intervenuta nelle mansioni che comporti variazioni nella qualifica del lavoratore durante lo svolgimento del rapporto di lavoro.

ART. 33.

(Passaggio diretto ed immediato da un'azienda ad un'altra).

Il passaggio diretto ed immediato del lavoratore dalla azienda nella quale è occupato ad un'altra è consentito ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) che il precedente rapporto di lavoro sia stato legittimamente instaurato e che il lavoratore abbia effettivamente prestato la propria attività per almeno sei mesi presso l'azienda di provenienza;

b) che non siano disponibili lavoratori della stessa qualifica che abbiano diritto alla precedenza nella riassunzione, secondo quanto previsto dall'articolo 29 della presente legge;

c) che l'azienda o l'impresa cedente faccia espressa dichiarazione di non assumere, per almeno tre mesi, altro personale, avente la stessa qualifica, da adibire al ciclo di lavorazione in atto o al cantiere dal quale è stato ceduto il personale.

L'autorizzazione al passaggio viene rilasciata dalla competente commissione distrettuale, ovvero dall'organo collegiale di cui all'articolo 10 previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti punti a), b) e c).

Il provvedimento motivato di diniego, confortato dal rapporto del nucleo di vigi-

lanza, deve essere notificato, entro cinque giorni dalla comunicazione di passaggio, dalla competente sezione al datore di lavoro richiedente, al lavoratore interessato ed al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Contro l'operato della commissione o della sezione distrettuale gli interessati potranno inoltrare ricorso, entro dieci giorni, al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e questi, sentita la commissione provinciale per l'impiego, decide in via definitiva entro quindici giorni.

ART. 34.

(Turni di lavoro).

Per le località nelle quali lo stato della disoccupazione sia particolarmente accentuato la commissione distrettuale può chiedere, per determinate attività dell'edilizia, alla commissione provinciale per l'impiego, l'attuazione di turni di lavoro a rotazione fra tutti i disoccupati iscritti nelle liste con la qualifica di manovale edile.

La commissione provinciale decide in via definitiva sull'attuazione o meno dei turni.

ART. 35.

(Notifica di licenziamento).

Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le aziende di Stato e quelle municipalizzate, nonché gli enti pubblici in genere e gli istituti soggetti a vigilanza governativa, nonché i privati datori di lavoro sono tenuti a comunicare, entro cinque giorni, alla sezione di collocamento nel cui territorio si è svolta l'attività lavorativa, i nomi, le qualifiche e la residenza dei lavoratori di cui, per qualunque motivo, sia cessato il rapporto di lavoro.

In detta comunicazione dovrà essere specificato il motivo della cessazione del rapporto.

Tutti i datori di lavoro di cui al primo comma sono altresì tenuti a restituire al lavoratore licenziato il libretto professionale opportunamente aggiornato sul periodo lavorativo, la qualifica e la causa del licenziamento.

ART. 36.

(Collocamenti speciali).

Ove per soddisfare particolari esigenze del lavoro e della produzione sia ravvisata, per determinate categorie di lavoratori, la necessità di organizzare il servizio di collocamento con carattere interprovinciale o nazionale, o per categorie specializzate, con forme particolari, può essere disposto che il servizio di collocamento, esercitato dagli organi previsti dalla presente legge, ovvero da uffici speciali del lavoro, sia disciplinato da norme speciali da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego.

Restano in vigore i collocamenti di speciali categorie di lavoratori già istituiti.

Per la particolare categoria della gente dell'aria viene istituito uno speciale ufficio nazionale di collocamento con sede in Roma e sezioni a Milano, Napoli e Palermo.

ART. 37.

(Assistenza ai lavoratori migranti).

I lavoratori disoccupati, iscritti come tali nelle liste di collocamento presso la sezione di collocamento del comune di residenza o presso la sezione distrettuale cui lo stesso comune fa capo che, avendo aderito ad un'offerta di occupazione pervenuta per il tramite dei servizi di mobilità territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lasciano il luogo di residenza, beneficiano:

a) dell'assistenza concessa dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini del reclutamento, avviamento ed assistenza dei lavoratori e familiari migranti per motivi di lavoro all'interno dello Stato o all'estero;

b) dell'indennità di nuova sistemazione e del rimborso delle spese di viaggio dei lavoratori e delle rispettive famiglie, in conformità della disciplina del Fondo sociale europeo, di cui ai regolamenti del Consiglio dei ministri della Comunità europea dell'8 novembre 1972, nn. 2396, 2397 e 2398, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai lavoratori di cui al primo comma del presente articolo che si sono trasferiti in

località del territorio nazionale distanti più di 150 chilometri dal comune di residenza e che abbiano esplicato un'attività lavorativa subordinata non stagionale nella nuova località per almeno sei mesi e che non si trovino nelle condizioni per beneficiare delle provvidenze previste dal precedente punto *b*), verrà corrisposta, oltre al rimborso delle spese di viaggio per sé e per i familiari a carico, una indennità di nuova sistemazione, da determinarsi annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

ART. 38.

(Disposizioni finanziarie).

Alle spese di cui al punto *a*) del precedente articolo 37 si provvede con i fondi stanziati nell'apposito capitolo del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Ai fini della erogazione delle provvidenze contenute nella disciplina del Fondo sociale europeo, ivi comprese quelle di cui al punto *b*) del precedente articolo 37, è stanziata annualmente una congrua somma da iscriversi nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nella rubrica « Collocamento manodopera », previa istituzione di un apposito capitolo.

All'onere relativo alle provvidenze di cui all'ultimo comma dell'articolo 37 si provvede con uno stanziamento, da iscriversi annualmente in apposito capitolo del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, determinato ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, e da prelevarsi dal Fondo indennità di disoccupazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ART. 39.

(Sanzioni penali).

Chiunque non ottempera a quanto disposto dal terzo e quarto comma dell'articolo 2 della presente legge è punito con la

ammenda da lire 100.000 a lire 500.000; in caso di riscontrato dolo la pena è l'arresto fino a tre mesi. Nel caso trattasi di pubbliche amministrazioni, viene perseguito il capo dell'ufficio personale.

Il lavoratore che all'atto della sua iscrizione non denunci di essere già occupato, o si occupa nel corso dell'iscrizione è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.

Chiunque esercita la mediazione, in violazione delle norme della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000. Se vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a tre mesi e l'ammenda fino a lire 2.000.000.

I giovani che non presentano la scheda scolastico-professionale nei termini stabiliti dall'articolo 20 sono puniti con l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000.

L'assunzione al lavoro di persone non munite di regolare libretto professionale e la mancata consegna, nel termine prescritto, del libretto al lavoratore da parte del datore di lavoro sono punite con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000 per ogni lavoratore a cui si riferisce la contravvenzione, fino al massimo complessivo di lire 1.000.000 e senza pregiudizio delle altre responsabilità.

Ad eguale pena soggiace il datore di lavoro che ometta di effettuare sul libretto professionale le prescritte annotazioni e dichiarazioni o che le effettui in maniera inesatta o incompleta.

Le registrazioni dolosamente inesatte o incomplete sono punite con la multa da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni lavoratore a cui si riferisce il reato.

I lavoratori che risultino avere svolto attività lavorativa subordinata non muniti di libretto professionale sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 20.000.

I datori di lavoro che non assumono per tramite delle Sezioni del lavoro i lavoratori, sono puniti con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000 per ogni lavoratore assunto.

I datori di lavoro che non adempiano all'obbligo di cui all'articolo 30 della presente legge sono puniti con l'ammenda da lire 5.000 a lire 10.000 per ogni lavoratore assunto, e per ogni giornata di lavoro prestatato; la pena è di lire 50.000 per ogni lavoratore assunto, nel caso in cui il nucleo di vigilanza accerti la inesistenza dei motivi di forza maggiore addotti per l'assunzione diretta.

I datori di lavoro che non comunicano nei termini di cui agli articoli 32 e 35 della presente legge i cambiamenti di qualifica effettuati e la cessazione del rapporto di lavoro sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 20.000 per ogni lavoratore.

I datori di lavoro i quali adibiscano a mansioni corrispondenti a qualifiche soggette a richiesta numerica lavoratori in possesso di qualifiche che ne hanno consentito l'avviamento in accoglimento di richiesta nominativa, sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire 600.000 per ogni lavoratore.

Quando per le condizioni economiche del reo, le ammende stabilite possono presumersi inefficaci, anche se applicate nella misura massima, il giudice ha la facoltà di aumentarle fino al quintuplo.

ART. 40.

(Locali delle Sezioni).

La spesa per fornire i locali occorrenti per l'istituzione delle Sezioni distrettuali è a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che istituirà un apposito capitolo di bilancio.

I comuni sono tenuti a fornire locali idonei occorrenti per le Sezioni di collocamento comunali o frazionali.

ART. 41.

(Disposizioni finali e transitorie).

I richiami alla legge 29 aprile 1949, n. 264, contenuti negli articoli n. 2, comma secondo; n. 3, punto 5; n. 4, comma secondo; n. 6, comma quarto, e n. 9, comma primo, della legge 11 marzo 1970, n. 83, devono intendersi riferiti rispettivamente alle norme di cui alla presente legge.

In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 28 della presente legge, si applicano le disposizioni previste, in materia di richiesta nominativa, dall'articolo 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Sono abrogati i titoli I e II della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge o con essa incompatibili. La presente legge entra in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.